

**CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E MCC SPA PER LA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI AGEVOLATIVI IN FORMA AUTOMATICA DI CUI
ALLA L. 140/97 (ART. 13) ED ALLA L. 266/97 (ART. 8) NELLE
REGIONI SICILIA E VALLE D'AOSTA**


L'anno 2006, addì ..28... del mese di Agosto

tra:

il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "*Ministero*") C.F.
80230390587, rappresentato dal Dr. Massimo Goti, Direttore
generale, nato ad Arezzo il 18.06.1941 e domiciliato, in ragione
della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dello
stesso Ministero, in Via del Giorgione n. 2/B, Roma;

e

MCC S.p.A., Capitalia Gruppo Bancario, sottoposta all'attività di
direzione e coordinamento di Capitalia S.p.A., con sede in Roma,
Via Piemonte n. 51, società per azioni iscritta all'albo delle banche
al n. 74762.60, capitale versato Euro 522.508.690, numero di
codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n.
00594040586, partita IVA 00915101000, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "*MCC*"),
rappresentata dal Dr Carlo Felicioni, Direttore Centrale,
Responsabile dell'Area Servizi per lo Sviluppo, nato ad Amelia (TR)
il 10.10.1957, in ragione della carica e agli effetti del presente atto
domiciliato presso la sede della stessa società, a ciò autorizzato
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.4.2006.



1

PREMESSO

- che il Ministero, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 16.5.2005, Parte II, ha indetto una gara per licitazione privata concernente i servizi per la gestione degli interventi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 266/97 e all'art. 13 della L. 140/97 nelle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta;
- che, all'esito della procedura, MCC è risultato aggiudicatario della predetta gara, come da comunicazione del Ministero in data 12.12.2005, prot. n. 949126 e dall'avviso di aggiudicazione pubblicato nella GUCE n. S109-116281 del 10.06.2006;
- che si rende, quindi, necessario procedere alla stipula della relativa convenzione per la regolamentazione del rapporto connesso alla gestione del servizio in argomento;

tutto ciò premesso, tra le costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. MCC gestisce, ai sensi della presente Convenzione, gli interventi riferiti alle nuove dichiarazioni domande, presentate dalle imprese interessate, per l'accesso ai benefici previsti ai

sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della L. 266/97 e dell'art. 13 della L. 140/97 per le Regioni Sicilia e Valle D'Aosta, che perverranno a seguito dell'eventuale avvio delle pertinenti procedure agevolative.

2. La gestione di tali interventi avverrà, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, secondo le disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 10.7.1998 n. 900290 e del decreto ministeriale 30.5.2001 (pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rispettivamente, n. 171 del 24.7.1998 e n. 197 del 25.8.2001), nonché secondo quanto stabilito nei relativi capitolati tecnici, acclusi al bando di gara, che si allegano al presente atto per farne parte integrante.

Articolo 3

(Servizi oggetto della Convenzione)

1. MCC affianca il Ministero per svolgere i compiti di raccolta ed elaborazione delle istanze, per compiere le azioni a carattere propedeutico per gli atti concessivi e di controllo nello spirito di conseguire la migliore efficienza organizzativa e la maggiore celerità nella trattazione delle istanze. In particolare MCC svolge, sia per la fase di prenotazione che per quella di liquidazione, le seguenti attività:
 - a) riceve le dichiarazioni domanda;
 - b) verifica la regolarità formale e la completezza delle

domande;

c) predispone l'aggregazione dei dati desunti dalle domande e le trasmette al Ministero in appositi elenchi su supporto informatizzato al fine di consentire a quest'ultimo la predisposizione degli atti deliberativi;

d) comunica alle ditte interessate l'accettazione o la reiezione dell'istanza sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero;

e) inoltra al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni per l'accertamento del conto fiscale delle imprese beneficiarie;

f) predispone gli atti propedeutici all'emanazione degli ordinativi di pagamento per i versamenti periodici a copertura delle mancate entrate fiscali per effetto delle singole operazioni di fruizione;

g) cura la gestione contabile delle disponibilità finanziarie destinate agli interventi sia per quanto riguarda gli afflussi che i deflussi, in termini di "cassa" e di "competenza";

h) effettua i controlli documentali sulla totalità delle richieste al fine di verificare la rispondenza degli elementi esposti nella dichiarazione domanda con quanto risulta comprovato dalla prescritta documentazione;

i) effettua ispezioni in loco a propria discrezione, nonché ispezioni sistematiche che riguardino un campione statistico che rappresenti almeno il 6% della totalità delle istanze liquidate definito sulla base di criteri fissati dal Ministero.

Articolo 4 (Corrispettivo)



1. Il corrispettivo per il servizio di gestione oggetto della presente Convenzione è convenuto nell'importo di Euro 360,00, oltre IVA, per ogni operazione per la quale sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, ancorché successivamente revocato. Tale compenso copre ogni onere che MCC debba sopportare per l'adempimento del servizio, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta.
2. Il corrispettivo spettante, per le pratiche per le quali non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione, è pari al 40% del prezzo di cui al comma 1 a copertura forfettaria ed omnicomprensiva degli oneri sostenuti dal Gestore.
3. Il corrispettivo sarà erogato, per le operazioni di cui alla L. 266/97, nella misura del 40%, su richiesta di MCC dopo l'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni, ed il rimanente 60% dopo la liquidazione; per le operazioni di cui alla L. 140/97, l'erogazione del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione dopo la liquidazione.
4. L'erogazione del corrispettivo, comunque, avviene dietro presentazione da parte di MCC del consuntivo annuale delle pratiche trattate da presentarsi alla fine di ciascun esercizio e, per il solo primo anno, alla fine dell'esercizio corrispondente alla frazione di attività svolta.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'P' followed by a stylized mark, located at the bottom right of the page.

Articolo 5
(Controlli)

1. MCC effettua i controlli e le ispezioni, con oneri a proprio carico, nei termini e modi previsti dal punto 3 dei capitolati tecnici.
2. Il Ministero può, in qualsiasi momento, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso gli uffici di MCC preposti alle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Qualora il Ministero ritenga necessario doversi procedere ad ispezioni presso le aziende oltre il limite del campione determinato secondo i criteri di cui al punto 3, comma 7, dei capitolati tecnici e dell'art. 3, comma 3, lett i) della presente convenzione, il compenso per MCC è integrato, a titolo di rimborso forfetario delle ulteriori spese sostenute, di Euro 450,00, oltre IVA, per ogni ispezione in eccedenza.

Articolo 6
(Responsabilità del Gestore Concessionario)

1. MCC è responsabile del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti ad essi connessi, ferma restando la responsabilità civile per danni e l'eventuale risoluzione della presente convenzione in caso di gravi inadempienze. Il mancato rispetto senza giustificato motivo degli adempimenti previsti dalla presente convenzione e delle disposizioni di cui all'art. 2, e all'art. 3, comporterà, per ciascuna pratica cui l'inadempimento si riferisce, il pagamento di una

sanzione di importo massimo pari al doppio del compenso spettante per ogni intervento.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed in ragione del loro ammontare, il Ministero, oltre a trattenere gli importi relativi dai compensi complessivi spettanti, potrà escutere parzialmente la cauzione di cui all'art. 7.

Articolo 7 (Cauzione)


1. MCC, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, rilascia a favore del Ministero, entro trenta giorni dalla stipula e a pena di decadenza della presente convenzione, una cauzione infruttifera per il Ministero, pari ad Euro 100.000,00 da costituirsi in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta per lo stesso importo di cui sopra.
2. Tale cauzione sarà restituita a MCC, verificato l'effettivo svolgimento di tutte le attività contrattuali previste, trascorsi due anni dal termine di scadenza della presente convenzione di cui all'art. 10.
3. MCC incasserà gli interessi o altri frutti civili derivanti dalla cauzione di cui al precedente comma 1.

Articolo 8
(Struttura di collegamento)

1. Al fine di integrare le previsioni di ordine tecnico derivanti dalle indicazioni generali dei capitolati tecnici relativi agli interventi in questione e di rendere più efficace e funzionale il rapporto tra il Ministero e MCC, è istituita una "Struttura di collegamento", composta da due rappresentanti individuati e nominati dal Ministero e due rappresentanti designati da MCC, alla quale è demandato il compito di esaminare le necessarie modificazioni, specificazioni e integrazioni delle previsioni regolanti gli interventi alla luce delle problematiche che dovessero scaturire a seguito dell'avvio dell'attività e della sua prosecuzione.
2. Le eventuali spese di funzionamento di detta Struttura nonché i compiti e gli oneri di segreteria faranno capo a MCC;
3. Le parti daranno comunicazione in forma scritta delle rispettive nomine. Analogamente per ogni variazione dei nominativi che dovesse intervenire nel prosieguo.

Articolo 9
(Riservatezza)

1. Tutta la documentazione e le informazioni di cui MCC verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto a MCC di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le



informazioni sopra citate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

Articolo 10 (Durata)

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla sottoscrizione della medesima, fermo restando l'obbligo per le parti di completare tutti gli adempimenti ivi previsti, anche oltre tale termine.
2. Qualora alle Regioni Sicilia e/o Valle D'Aosta dovessero essere conferite le funzioni amministrative cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente Convenzione, MCC proseguirà lo svolgimento del servizio fino alla data dell'effettivo esercizio delle citate funzioni da parte delle medesime Regioni.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui ai provvedimenti indicati nell'art. 2, comma 2 ed, in via residuale, dal codice civile.
4. Il presente atto viene steso in tre originali di cui uno per ciascuna parte contraente ed il terzo per l'Ufficio del Registro.
5. L'onere e le spese di registro, nonché quelle per eventuali bolli sono a carico di MCC.
6. In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.

MCC S.P.A.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO